

# Ordinanza concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE)

**Modifica dell'8 marzo 2002**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 20 aprile 1988<sup>1</sup> concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali è modificata come segue:

*Sostituzione di termini:*

*Negli articoli 1 numero 2 lettera a, 36 capoverso 1, 37 capoverso 1 lettere c e g, 38 capoverso 1, 39 capoverso 1, 3 lettera d e 4, 40 capoversi 1, 2 e 4, 41, 42 capoverso 1, 43 rubrica, 44 capoverso 1 frase introduttiva, 45 rubrica, 47 rubrica, capoversi 1, 2 frase introduttiva e 3, 48 capoversi 1 frase introduttiva e 3, 61 capoverso 1, 63 capoversi 6 e 7 frase introduttiva e lettere a-e, 69 capoversi 1, 3 lettera c e 4 lettera b, 72 capoverso 4, 78 capoverso 4 nonché nel titolo prima dell'articolo 69 il termine «preparati di carne» è sostituito con «prodotti a base di carne».*

*Negli articoli 65 capoverso 1, 66, 69 capoverso 4 lettera c, 70 capoverso 3, 71 capoverso 1, 72 capoversi 1 e 4, 73 e 90 lettera a il termine «veterinario di controllo» rispettivamente «veterinari di controllo» è sostituito da «veterinario di controllo delle esportazioni» rispettivamente «veterinari di controllo delle esportazioni».*

*Ingresso*

visti gli articoli 9 e 10 della legge federale del 9 marzo 1978<sup>2</sup> sulla protezione degli animali;

visti gli articoli 32 e 37 della legge federale del 9 ottobre 1992<sup>3</sup> sulle derrate alimentari;

visti gli articoli 2, 24, 25, 29, 53 e 57 della legge del 1° luglio 1966<sup>4</sup> sulle epizootie;

visto l'articolo 146 della legge del 29 aprile 1998<sup>5</sup> sull'agricoltura;

visto l'articolo 2 capoverso 2 della legge del 15 dicembre 2000<sup>6</sup> sugli agenti terapeutici;

- 1 RS 916.443.11
- 2 RS 455
- 3 RS 817.0
- 4 RS 916.40
- 5 RS 910.1
- 6 RS 812.21

visto l'articolo 4 della legge federale del 4 ottobre 1974<sup>7</sup> a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali;  
in esecuzione della Convenzione europea del 13 dicembre 1968<sup>8</sup> sulla protezione degli animali nel trasporto internazionale;  
in esecuzione dell'allegato 11 dell'Accordo del 21 giugno 1999<sup>9</sup> tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli (di seguito Accordo),

*Art. 2 lett. c*

Nella presente ordinanza sono utilizzate le seguenti abbreviazioni:

- c. *Selvaggina*: carne di animali elencati nell'articolo 4 capoverso 1 lettera d dell'ordinanza del 1° marzo 1995<sup>10</sup> sull'igiene delle carni.

*Art. 3 cpv. 3*

<sup>3</sup> L'Ufficio federale istituisce e gestisce un sistema di trasmissione dei dati che assicura il collegamento tra la rete ANIMO della Comunità europea e la banca dati sul traffico degli animali della Norvegia. L'accesso al sistema di trasmissione dei dati è riservato all'Ufficio federale, ai veterinari cantonali, ai veterinari di confine, ai veterinari di controllo delle esportazioni e ai veterinari ufficiali. La rete ANIMO della Comunità europea e la banca dati sul traffico degli animali della Norvegia indicano la provenienza, il luogo di destinazione, l'identificazione nonché lo stato sanitario degli animali.

*Art. 5* Veterinari di controllo delle esportazioni e veterinari ufficiali

<sup>1</sup> Su proposta del veterinario cantonale, l'Ufficio federale nomina i veterinari di controllo delle esportazioni, disciplina la loro competenza e attribuisce loro il timbro ufficiale.

<sup>2</sup> I veterinari di controllo delle esportazioni sorvegliano:

- a. le aziende d'esportazione riconosciute per la carne e i prodotti a base di carne;
- b. le aziende d'esportazione riconosciute secondo l'articolo 297 capoverso 1 lettera a dell'ordinanza del 27 giugno 1995<sup>11</sup> sulle epizootie;
- c. l'esportazione di animali.

<sup>3</sup> I veterinari di controllo delle esportazioni sono indennizzati dall'Ufficio federale per le loro prestazioni di cui al capoverso 2 lettere a e b. L'Ufficio federale fattura tali indennità alle aziende d'esportazione.

<sup>7</sup> RS 611.010

<sup>8</sup> RS 0.452

<sup>9</sup> RS 0.916.026.81; RU 2002 ... (FF 1999 5092)

<sup>10</sup> RS 817.190

<sup>11</sup> RS 916.401

<sup>4</sup> I veterinari di controllo delle esportazioni fatturano ai detentori degli animali le prestazioni di cui al capoverso 2 lettera c secondo le tariffe dell'ordinanza del 30 ottobre 1985<sup>12</sup> sulle tasse dell'Ufficio federale di veterinaria.

<sup>5</sup> I veterinari ufficiali di cui all'articolo 302 dell'ordinanza del 27 giugno 1995<sup>13</sup> sulle epizoozie sono responsabili del controllo degli animali importati.

<sup>6</sup> I veterinari di controllo delle esportazioni e i veterinari ufficiali sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi di formazione e di perfezionamento.

<sup>7</sup> Essi devono mantenere il segreto sugli affari di servizio. I conflitti di interessi devono essere evitati.

*Art. 8 cpv. 1*

<sup>1</sup> Se i provvedimenti previsti nella presente ordinanza non possono essere eseguiti dal servizio veterinario di confine, dai veterinari di controllo delle esportazioni o dagli organi doganali, il Cantone in cui si trovano o a cui sono destinati gli animali o le merci fornisce l'assistenza necessaria.

*Art. 18 cpv. 2*

<sup>2</sup> La carta di passo o l'attestato per l'importazione e il transito autorizza il trasporto diretto di animali e di merci dall'ufficio doganale di entrata al luogo di destinazione nel Paese o all'ufficio doganale d'uscita. Esso serve da documento giustificativo nei confronti degli organi federali, cantonali e comunali di polizia delle epizoozie, di polizia degli alimenti come anche di protezione degli animali.

*Art. 25 cpv. 1 lett. a, d-f, 2 e 3 lett. d*

<sup>1</sup> Gli animali di cui all'articolo 1 possono essere importati solamente con un'autorizzazione dell'Ufficio federale. L'autorizzazione non è richiesta per:

- a. i cani e i gatti domestici vaccinati contro la rabbia secondo le prescrizioni;
- d. gli animali addomesticati della specie equina provenienti dalla Comunità europea e dalla Norvegia;
- e. i conigli domestici, se l'invio non comprende più di tre esemplari;
- f. i topi, i ratti, i porcellini d'India e i mesocriceti.

<sup>2</sup> L'Ufficio federale sottopone, per rapporto e preavviso, la domanda d'importazione al veterinario cantonale competente nel luogo di destinazione, se è prescritta una quarantena o un'autorizzazione per la detenzione di animali secondo la legislazione sulla protezione degli animali. In tutti gli altri casi, l'autorizzazione è trasmessa, per conoscenza, al veterinario cantonale.

<sup>12</sup> RS 916.472

<sup>13</sup> RS 916.401

<sup>3</sup> L'Ufficio federale rilascia l'autorizzazione se:

- d. in caso di selvaggina da mettere in libertà, la legislazione sulla protezione degli animali, sulla conservazione delle specie e sulla caccia non esclude la messa in libertà ed è stata rilasciata l'autorizzazione delle autorità competenti per la messa in libertà;

*Art. 26 cpv. 3*

<sup>3</sup> Per l'importazione di animali vivi provenienti dalla Comunità europea e dalla Norvegia sono applicabili le disposizioni dell'appendice 2 dell'allegato 11 dell'Accordo. Le indicazioni che devono essere contenute nei certificati sono pubblicate nel «Bollettino dell'Ufficio federale di veterinaria»<sup>14</sup>.

*Art. 27 cpv. 1 lett. c e d nonché 1<sup>bis</sup>*

<sup>1</sup> Sottostanno alla visita veterinaria di confine:

- c. i cani e i gatti domestici, se:
  1. non sono accompagnati,
  2. sono importati definitivamente in un invio di più di tre esemplari, o
  3. provengono da un Paese in cui esiste la rabbia urbana.
- d. *Abrogata*

<sup>1bis</sup> Il servizio veterinario di confine è autorizzato a controllare anche altri invii di animali destinati all'importazione.

*Art. 29*            Quarantena e sorveglianza veterinaria ufficiale

<sup>1</sup> Dopo lo sdoganamento, gli animali ammessi all'importazione devono essere trasportati direttamente al luogo di destinazione. Nessun altro animale può essere aggiunto al trasporto. Nel luogo di destinazione gli animali sono messi in quarantena; gli animali provenienti dalla Comunità europea e dalla Norvegia sono posti sotto sorveglianza veterinaria ufficiale.

<sup>2</sup> Se è prescritta una quarantena o una sorveglianza veterinaria ufficiale, l'importatore informa il competente veterinario ufficiale, entro 24 ore dalla visita veterinaria di confine, dell'arrivo di animali al luogo di destinazione.

<sup>3</sup> Non sono messi in quarantena o sotto sorveglianza veterinaria ufficiale:

- a. gli animali da macello;
- b. le rane, i crostacei, i molluschi e gli echinodermi destinati all'alimentazione;
- c. i cani e i gatti domestici, se provengono da un Paese dove non esiste la rabbia urbana;
- d. gli animali addomesticati della specie equina provenienti dalla Comunità europea e dalla Norvegia.

<sup>14</sup> Ottenibile presso l'Ufficio federale di veterinaria, 3003 Berna.

<sup>4</sup> L'Ufficio federale può autorizzare l'importazione di altre specie animali senza quarantena e senza sorveglianza veterinaria ufficiale, se la situazione epizootica lo consente.

<sup>5</sup> La quarantena è disciplinata dall'articolo 68 dell'ordinanza del 27 giugno 1995<sup>15</sup> sulle epizoozie nonché dalle condizioni e dagli oneri stabiliti dall'Ufficio federale nell'autorizzazione di importazione.

<sup>6</sup> Il veterinario cantonale disciplina i particolari dell'esecuzione in una decisione di quarantena. L'Ufficio federale, su proposta del veterinario cantonale, decide quali provvedimenti vanno presi se non sono adempiute le condizioni e gli oneri della decisione di quarantena.

<sup>7</sup> Il veterinario cantonale ordina la sorveglianza veterinaria ufficiale.

*Art. 30 cpv. 4 lett. b, 5 e 6*

<sup>4</sup> Possono essere importati nonostante la mancanza di un certificato di vaccinazione:

- b. i cani e i gatti domestici di età inferiore ai tre mesi accompagnati da un certificato di sanità stilato da un veterinario e provenienti da un Paese dove non esiste la rabbia urbana.

<sup>5</sup> I cani e i gatti domestici provenienti da Paesi dove esiste la rabbia urbana devono:

- a. essere sottoposti a una visita veterinaria di confine; e
- b. essere messi in quarantena o sotto sorveglianza veterinaria ufficiale.

<sup>6</sup> L'Ufficio federale designa i Paesi dove esiste la rabbia urbana.

*Art. 36 cpv. 3 lett. c*

<sup>3</sup> L'Ufficio federale rilascia l'autorizzazione se:

- c. *Abrogata*

*Art. 37 cpv. 1 lett. d-f, 1<sup>bis</sup> e 4*

<sup>1</sup> Non soggiacciono all'autorizzazione:

- d. gli invii di carne e di prodotti a base di carne che, giusta gli articoli 10, 13, 14, 16, 19, 20, 21 e 27 dell'ordinanza del 10 luglio 1926<sup>16</sup> della legge sulle dogane, nonché l'articolo 5 dell'ordinanza del 30 gennaio 2002<sup>17</sup> sul commercio possono essere importati in franchigia;
- e. la selvaggina in corpi interi, eccettuati i cinghiali e gli animali da preda (*Carnivora*), abbattuta in Europa da persone domiciliate in Svizzera e i pesci morti da esse pescati; la merce deve essere presentata allo sdoganamento come bagaglio accompagnato e la persona soggetta all'obbligo della denun-

<sup>15</sup> RS 916.401

<sup>16</sup> RS 631.01

<sup>17</sup> RS 631.251.1; RU 2002 328

zia deve provare all'ufficio doganale di essere autorizzata a esercitare la caccia o la pesca sul territorio di provenienza della merce;

- f. 20 kg lordi di carne e di prodotti a base di carne per persona nel traffico viaggiatori;

<sup>1bis</sup> L'Ufficio federale può autorizzare l'importazione di cinghiali in corpi interi alle condizioni di cui al capoverso 1 lettera e se la situazione epizootica nella regione di provenienza è favorevole.

<sup>4</sup> Sono fatti salvi gli accordi internazionali, le limitazioni d'importazione di ordine economico, nonché gli articoli 3 capoverso 2, 46 capoversi 4 e 5 e 48 capoverso 2.

#### *Art. 38 cpv. 2 e 3*

<sup>2</sup> Il riconoscimento è rilasciato alle persone fisiche, alle società di persone e alle persone giuridiche che hanno la sede commerciale in Svizzera o sul territorio doganale svizzero.

<sup>3</sup> L'importatore professionale deve abbonarsi al «Bollettino dell'Ufficio federale di veterinaria»<sup>18</sup>.

#### *Art. 40 cpv. 3*

<sup>3</sup> L'Ufficio federale riconosce quali possibili fonti di approvvigionamento di carne e prodotti a base di carne i macelli, gli stabilimenti di tagliatura e le aziende di trasformazione nonché i depositi frigoriferi ammessi e annunciati dal Paese d'origine come aziende di esportazione, se soddisfano le esigenze della legislazione svizzera. Esso stila elenchi delle aziende d'esportazione riconosciute e annuncia, nel «Bollettino dell'Ufficio federale di veterinaria»<sup>19</sup>, la data della loro pubblicazione e l'indirizzo dove possono essere ordinati.

#### *Art. 43 cpv. 1 lett. a e c*

<sup>1</sup> La carne e i prodotti a base di carne di animali delle specie equina, bovina, ovina, caprina e suina devono:

- a. *Abrogata*  
c. essere stati dichiarati adatti all'alimentazione umana dal controllo delle carni.

#### *Art. 45 cpv. 1*

<sup>1</sup> I singoli pezzi di carne destinati all'importazione delle specie equina, bovina, ovina, caprina e suina, nonché il certificato di salubrità corrispondente devono essere provvisti del bollo ufficiale del controllo delle carni del macello o dello stabilimento di tagliatura o di un marchio equivalente con il numero dell'azienda. La marcatura

<sup>18</sup> Ottenibile presso l'Ufficio federale di veterinaria, 3003 Berna.

<sup>19</sup> Ottenibile presso l'Ufficio federale di veterinaria, 3003 Berna.

può essere omessa sulla carne disossata e sugli organi, se è apposta sull'imballaggio o all'interno di quest'ultimo.

*Art. 46* Esigenze particolari per l'importazione di carne e prodotti a base di carne di conigli domestici, volatili domestici e selvaggina

<sup>1</sup> La carne e i prodotti a base di carne di conigli domestici, volatili domestici e selvaggina tenuta in parchi devono provenire da animali che sono stati controllati dopo la macellazione.

<sup>2</sup> Non sono ammessi all'importazione:

- a. i conigli domestici non scuoiati e non sventrati, con le zampe e gli occhi;
- b. i volatili domestici (polli, tacchini, faraone, anatre, oche, piccioni) non spennati, non sventrati;
- c. la selvaggina di pelo, non sventrata;
- d. i ruminanti selvatici con la testa, provenienti da Paesi diversi da quelli della Comunità europea e dalla Norvegia.

<sup>3</sup> La selvaggina non scuoiata e non spennata può essere importata anche non imballata.

<sup>4</sup> La carne e i prodotti a base di carne di cinghiale, non destinati al consumo personale, devono essere accompagnati da un certificato veterinario ufficiale attestante un esame con esito negativo quanto alla presenza di cisticerchi e di trichine o un trattamento sufficiente di surgelamento.

<sup>5</sup> La carne e i prodotti a base di carne d'orso non destinati al consumo personale devono essere accompagnati da un certificato veterinario ufficiale attestante un esame con esito negativo quanto alla presenza di cisticerchi o un trattamento sufficiente di surgelamento.

*Art. 48 cpv. 2*

<sup>2</sup> La carne e i prodotti a base di carne di cinghiale e di orso, anche se possono essere importati senza autorizzazione (art. 37 cpv. 1 lett. d, e, g), devono essere accompagnati da un certificato ai sensi dell'articolo 46 capoversi 4 e 5. Per gli invii soggetti ad autorizzazione può essere prodotto anche un certificato attestante un trattamento sufficiente di surgelamento.

*Art. 49 cpv. 3<sup>bis</sup>*

<sup>3bis</sup> Per l'importazione dalla Comunità europea e dalla Norvegia sono applicabili le disposizioni dell'appendice 2 dell'allegato 11 dell'Accordo. Le indicazioni che devono essere contenute nei certificati sono pubblicate nel «Bollettino dell'Ufficio federale di veterinaria»<sup>20</sup>.

<sup>20</sup> Ottenibile presso l'Ufficio federale di veterinaria, 3003 Berna.

*Art. 59 cpv. 6*

<sup>6</sup> Per il transito di animali provenienti dalla Comunità europea e dalla Norvegia non è richiesta alcuna autorizzazione. La visita veterinaria di confine comprende un controllo dei certificati e dei piani di trasporto. Sono fatti salvi gli esami in caso di sospetto di epizootia e i controlli relativi all'osservanza delle prescrizioni sulla protezione degli animali.

*Art. 63 cpv. 5*

<sup>5</sup> Le merci o il loro imballaggio non devono essere manipolati in modo tale che non possano più essere accertate né la loro origine, né le indicazioni riguardanti il controllo delle carni.

*Art. 64a cpv. 2*

<sup>2</sup> Il riconoscimento è rilasciato per la durata di un anno civile se l'azienda soddisfa le esigenze poste dalla legislazione sulle epizootie e dalla legislazione sulla protezione degli animali nonché eventuali esigenze supplementari della legislazione del Paese di destinazione.

*Art. 67 cpv. 1<sup>bis</sup>*

<sup>1bis</sup> Gli invii di animali delle specie equina, bovina, ovina, caprina e suina destinati all'esportazione verso la Comunità europea e la Norvegia sono esaminati per campionatura dal veterinario di confine.

*Art. 70 cpv. 2 lett. b*

<sup>2</sup> L'Ufficio federale riconosce, per la durata di un anno civile, l'azienda d'esportazione in base ai controlli effettuati dopo aver sentito le autorità cantonali competenti se:

- b. il controllo delle carni nel macello è eseguito da veterinari o da controllori delle carni non veterinari che lavorano sotto la direzione permanente di veterinari;

*Art. 74 cpv. 1<sup>bis</sup>*

<sup>1bis</sup> Gli invii di carne di animali delle specie equina, bovina, ovina, caprina e suina destinati all'esportazione verso la Comunità europea e la Norvegia sono esaminati per campionatura dal veterinario di confine.



*Art. 76 cpv. 2*

<sup>2</sup> Se un Paese importatore chiede un controllo veterinario ufficiale delle merci d'exportazione, sono applicabili:

- a. gli articoli 69–75 della presente ordinanza per quanto riguarda le derrate alimentari e i dispositivi medici ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 della legge del 15 dicembre 2000<sup>21</sup> sugli agenti terapeutici;
- b. gli articoli 64–68 per le altre merci.

*Art. 76a* Uova da cova

Le uova da cova e gli imballaggi di uova da cova destinati all'invio verso la Comunità europea e la Norvegia devono essere stampigliati singolarmente con l'indicazione di provenienza CH-... (numero dell'azienda di provenienza).

*Art. 78 cpv. 3*

<sup>3</sup> È vietata l'importazione di cani con orecchie e code recise. Non sottostanno a questo divieto i cani appartenenti a stranieri che vengono temporaneamente in Svizzera per vacanze o altri brevi soggiorni nonché le importazioni a titolo di trasloco di maserizie.

*Art. 79 rubrica*

Divieto d'importazione e di transito di scimmie e lemuri

*Art. 79a* Altri divieti d'importazione e di transito

<sup>1</sup> I divieti d'importazione e di transito per ragioni di polizia epizootica sono menzionati nell'allegato.

<sup>2</sup> L'Ufficio federale può autorizzare deroghe se:

- a. è provato che la situazione epizootica nella regione di provenienza e negli eventuali Paesi di transito è favorevole; o
- b. se l'introduzione di un'epizoozia è esclusa attraverso provvedimenti appropriati.

*Art. 80 cpv. 3 e 4*

<sup>3</sup> Chi trasporta a titolo professionale animali da e verso la Comunità europea e la Norvegia, necessita di un'autorizzazione dell'Ufficio federale.

<sup>4</sup> Per il trasporto professionale di animali domestici delle specie equina, bovina, ovina, caprina e suina da e verso la Comunità europea e la Norvegia occorre stilare un piano di trasporto, se il trasporto dura più di otto ore.

<sup>21</sup> RS 812.21

*Art. 81 cpv. 2*

<sup>2</sup> Gli organi del servizio veterinario di confine controllano sul luogo ufficiale se i mezzi di trasporto, gli impianti e i dispositivi soddisfano le esigenze della legislazione sulle epizootie, sulle derrate alimentari e sulla protezione degli animali. Essi ordinano le misure necessarie o annunciano il caso all'autorità competente.

*Art. 84 cpv. 1*

<sup>1</sup> Contro le decisioni del veterinario di confine, la persona soggetta all'obbligo della denuncia e i proprietari degli animali e delle merci contestati possono fare opposizione, per scritto, presso l'Ufficio federale, al più tardi il giorno feriale successivo alla notifica della decisione o entro cinque giorni, ove si tratti di contestazioni secondo la legge del 9 ottobre 1992<sup>22</sup> sulle derrate alimentari. L'opposizione non ha effetto sospensivo; questo può essere accordato dall'Ufficio federale su domanda.

*Art. 87 cpv. 2*

<sup>2</sup> Per assicurare un'esecuzione conforme e uniforme, l'Ufficio federale emana le necessarie istruzioni d'esecuzione di carattere tecnico.

## II

L'allegato è sostituito dalla versione qui annessa.

## III

La presente modifica entra in vigore il 1° giugno 2002.

8 marzo 2002

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

*Allegato  
(art. 79a)*

## **Divieti di importazione e di transito nel traffico viaggiatori**

Tipo di merce	Provenienza
Prodotti <sup>1)</sup> di solipedi e di ruminanti	Africa: tutti i Paesi Asia: tutti i Paesi eccetto il Giappone Europa: Bielorussia, Moldavia, Russia, Turchia, Ucraina
Prodotti <sup>1)</sup> di suini e di cinghiali	Africa: tutti i Paesi Asia: tutti i Paesi eccetto il Giappone Sudamerica: tutti i Paesi eccetto il Cile Europa: Bielorussia, Moldavia, Russia, Turchia, Ucraina
<sup>1)</sup> Prodotti, che nel traffico di merci commerciali devono essere sottoposti a un controllo veterinario di confine.	